

In subordine, il ricorrente sostiene di essere direttamente e individualmente interessato dalle disposizioni impugnate e di avere un interesse manifesto e effettivo al loro annullamento.

- (¹) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016 L 135, pag. 53).
- (²) Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU 2022 L 169, pag. 1).
- (³) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018 L 295, pag. 39).

Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — British Airways/Commissione

(Causa T-582/22)

(2022/C 424/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Lyle-Smythe, R. O'Donoghue, lawyers, e C. Thomas, Barrister-at-Law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a pagare immediatamente l'importo degli interessi di mora, corrispondenti agli interessi di mora per l'importo di EUR 3 382 129,97 al tasso di rifinanziamento della BCE più il 3,5 % per il periodo dal 19 giugno 2017 al 25 maggio 2022 o, in alternativa, al tasso e per il periodo che il Tribunale riterrà opportuno (ai sensi del primo e/o del secondo motivo di ricorso della ricorrente);
- condannare la Commissione a pagare immediatamente gli interessi composti sull'importo degli interessi di mora di EUR 3 382 129,97 (o l'altro importo che il Tribunale riterrà dovuto alla ricorrente), corrispondente al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato del 3,5 % per il periodo dal 25 maggio 2022 alla data di pagamento di tale importo degli interessi di mora o, in alternativa, al tasso e per il periodo che il Tribunale riterrà opportuno;
- inoltre o in subordine, annullare la decisione di rifiuto della Commissione datata 7 luglio 2022, in conseguenza della quale la Commissione deve pagare alla ricorrente gli interessi di mora e i relativi interessi composti con effetto immediato; o in ulteriore subordine, dichiarare che l'omissione della Commissione nel non pagare gli interessi di mora e i relativi interessi composti (o qualsiasi altro interesse) è illegittima; e
- condannare la Commissione a pagare le spese legali e di altro tipo sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe il diritto di recuperare l'importo degli interessi di mora di EUR 3 382 129,97, o, in alternativa, gli interessi calcolati per il periodo e al tasso che il Tribunale riterrà opportuno, mediante un ricorso ai sensi dell'articolo 266, primo comma, TFUE, sulla base del fatto che la Commissione è stata obbligata a pagare tali interessi al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale nella causa T-341/17. A tal proposito, la ricorrente invoca in via subordinata l'articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest'ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della ricorrente sanciti dal Trattato.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente sarebbe legittimata, ulteriormente e/o in subordine, a recuperare tali interessi di mora mediante un'azione ai sensi degli articoli 266, secondo comma, 268 e 340 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta, sulla base della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea dovuta al mancato pagamento di tali interessi da parte della Commissione in conformità della sentenza del Tribunale nella causa T-341/17. A tal proposito, la ricorrente fa nuovamente valere, in via subordinata, l'articolo 277 TFUE, nell'ipotesi in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest'ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della ricorrente sanciti dal Trattato.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente avrebbe diritto al pagamento di interessi composti in relazione al mancato pagamento di tali interessi di mora da parte della Commissione, mediante ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 266, primo comma, o, in subordine, secondo comma, dell'articolo 268 e dell'articolo 340 TFUE, nonché ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta. A questo proposito, la ricorrente fa nuovamente valere, in via subordinata, l'articolo 277 TFUE, nel caso in cui la Commissione intenda avvalersi del diritto derivato e quest'ultimo sia interpretato in modo incompatibile con i diritti della BA sanciti dal Trattato.
4. Inoltre, e nella misura necessaria, invocando il quarto motivo, la ricorrente chiede — ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE — l'annullamento della decisione della Commissione del 7 luglio 2022 di rifiutare il pagamento degli interessi di mora e dei relativi interessi composti, sulla base di una violazione dell'articolo 266 TFUE e/o del principio generale del diritto dell'Unione secondo cui le istituzioni dell'Unione sono tenute a procedere alla restituzione a seguito di una sentenza di annullamento di un atto.
5. In subordine al quarto motivo, con il quinto motivo la ricorrente chiede di dichiarare, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, che la Commissione ha agito illegittimamente omettendo di versare alla ricorrente gli interessi di mora e i relativi interessi composti dopo la sua richiesta in tal senso dell'8 giugno 2022, in violazione dell'articolo 266 TFUE e/o del principio generale del diritto dell'Unione secondo cui le istituzioni dell'Unione sono tenute a procedere alla restituzione a seguito di una sentenza di annullamento di un atto.

**Ricorso proposto il 22 settembre 2022 — Crown Holdings e Crown Cork & Seal Deutschland /
Commissione**

(Causa T-587/22)

(2022/C 424/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Holdings, Inc. (Yardley, Pennsylvania, Stati Uniti), Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (Seesen, Germania) (rappresentanti: A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, A. Kidane e D. Strohl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2022) 4761 final della Commissione europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (Caso AT.40.522 — Imballaggi metallici) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio patere legem quam ipse fecisti, un principio generale del diritto dell'Unione, accettando la riattribuzione del caso in carico all'autorità federale tedesca garante della concorrenza, discostandosi in tal modo dalle regole di condotta stabilite nella comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza.